

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 414-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RUFFINO)

Comunicato alla Presidenza il 24 settembre 1987

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti
dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
modificazioni

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1987

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUZZETTI)

23 settembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

24 settembre 1987

La Commissione esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a maggioranza, pur sottolineando la scorrettezza dell'utilizzo difforme di un accantonamento di fondo globale e ricordando l'impegno del Governo a non reintegrare l'accantonamento utilizzato a copertura per il 1988.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino alla data di entrata in vigore di esso; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie.

4. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.

5. Il comma 5 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per la emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino alla anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie.

4. *Identico.*

5. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 48, comma quarto, della legge 24

(Segue: *Testo del Governo*)

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aprile 1980, n. 146, dell'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e dell'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 del medesimo articolo unico di quest'ultima legge e ogni altra disposizione non compatibile con le predette disposizioni e con quelle della presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*